

# Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



*n. 2 - febbraio 2015*

PLENUM

rivista231.it

## Sommario

<b>1. AMBIENTE E SICUREZZA</b>	<b>3</b>
<i>di Marina Zalin</i>	
<b>2. ANTIRICICLAGGIO</b>	<b>5</b>
<i>di Ranieri Razzante</i>	
<b>3. GIURISPRUDENZA ANNOTATA</b>	<b>7</b>
<i>di Ciro Santoriello</i>	
<b>4. INFORMATICA FORENSE</b>	<b>15</b>
<i>di Giuseppe Dezzani e Paolo Dal Checco</i>	
<b>5. NORME E ATTI</b>	<b>17</b>
<i>di Andrea Ferrero</i>	
<b>6. PRIVACY</b>	<b>18</b>
<i>di Patrizia Ghini</i>	
<b>7. PROFILI INTERNAZIONALI</b>	<b>20</b>
<i>di Giovanni Tartaglia Polcini e Paola Porcelli</i>	
<b>8. SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI</b>	<b>22</b>
<i>di Carlo Manacorda</i>	

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Marina Zalin, Butti & Partners, Verona

### **Decreto legge 5 n. 1/2015, c.d. “Decreto-legge ILVA e sviluppo di Taranto” - L’adozione e attuazione normativa del modello di organizzazione e gestione in materia ambientale**

Lo scorso 5 gennaio il Capo dello Stato ha emanato il decreto legge 5 n.1/2015, recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.3 del 5.1.2015).

Si tratta di un provvedimento con il quale il Governo ha inteso dare copertura legislativa al penetrante potere di controllo e gestione che intende riservarsi in relazione allo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, all’esito delle note vicende giudiziarie che hanno portato sotto la luce dei riflettori la situazione e il contesto della predetta realtà industriale italiana.

Ciò è avvenuto con un duplice passaggio:

- ampliando l’ambito di applicazione della disciplina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, estendendolo alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale: trattasi dell’ILVA s.p.a. con riguardo all’impianto di Taranto;
- attribuendo normativamente l’efficacia (esclusione della responsabilità in capo alla società per insussistenza della inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza) di cui all’art. 7 D.Lgs. 231/2001 al Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

In dettaglio, il decreto è degno di interesse, per quanto rileva in questa sede, in quanto sotto la rubrica “Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.” al comma 6 è stabilito che “L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica”.

Con tale norma, sostanzialmente, il Governo ha effettuato un'operazione dal duplice risvolto:

- predisposizione di un sistema il c.d. "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria" (quello per l'appunto approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014) ritenuto ex lege idoneo in concreto a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e, quindi, a prevenire reati nello svolgimento di attività in materia ambientale di conseguenza;
- sottrazione alla magistratura del potere di valutare l'idoneità o meno del piano adottato con d.p.c.m. a fungere da modello di organizzazione e prevenzione dei reati in rapporto all'ottemperanza del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui è provvista l'ILVA s.p.a. in riferimento allo stabilimento di Taranto, dovendo eventuali Giudici chiamati a giudicare eventuali illeciti in materia ambientale commessi successivamente al 5 gennaio 2015 limitarsi ad applicare il comma 6 della norma succitata.

Occorrerà ora attendere il provvedimento di conversione in legge del decreto per verificare la conferma, e in capo positivo eventualmente in quali diversi termini, circa la scelta di interventismo immaginata dal Governo nella gestione ambientale dello stabilimento di Taranto dell'Ilva.

Il decreto è stato presentato alle Camere per la conversione in legge e risulta, alla data del 17 febbraio 2015, in corso di esame in commissione.

## ANTIRICICLAGGIO

di **Ranieri Razzante**, **Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di Bologna**

### **Porte aperte alla IV DIRETTIVA Antiriciclaggio**

La Direzione del Dipartimento del Tesoro competente per la Prevenzione dei Reati finanziari ha reso pubblico il raggiungimento di un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sulla tanto attesa IV Direttiva antiriciclaggio.

Dopo un intenso periodo di negoziati, iniziato con il deposito della Proposta della Commissione europea nel febbraio 2013, l'attuale versione rappresenta un innegabile traguardo nel quadro europeo della lotta al money laundering. Vengono infatti previste una serie di misure idonee ad armonizzare le legislazioni dei Paesi europei agli standard internazionali – applicando scrupolosamente le indicazioni offerte dalle Raccomandazioni GAFI – nonché a rafforzare la cooperazione internazionale facilitando lo scambio di informazioni tra le Autorità.

Un primo punto di forza della Direttiva si rinviene nella creazione di un registro centralizzato di informazioni riguardo alla proprietà effettiva delle società e dei trust, con il chiaro fine di aumentare i livelli di trasparenza. Rispondendo alle logiche di agevolare il lavoro di contrasto al riciclaggio di denaro dei soggetti chiamati ad intervenire, l'accesso a tale registro sarà accessibile alle autorità competenti, alle FIU, agli obbligati e a tutte le persone che dimostrino un interesse legittimo nel settore (mediatori creditizi, agenti, professionisti). L'istituzione di tale registro, dunque, dovrebbe comportare l'obbligo di iscrivere i trust al registro delle imprese nonché l'obbligo per i trustee professionali di ottenere una licenza e di essere a loro volta registrati, garantendo quella competenza e professionalità dei dirigenti e dei titolari effettivi richieste dall'art. 44 della nascita Direttiva. Si ritiene doveroso sottolineare, tuttavia, come tale obbligo non sia mai stato realmente recepito nell'ordinamento italiano, ancorché previsto anche dalla Terza Direttiva (2005/60/CE).

Orbene, sebbene il libero accesso alle titolarità effettive da parte degli operatori del settore rappresenti un evidente vantaggio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica, l'art. 29 della novella

direttiva chiarisce che tale patrimonio informativo non deve comunque essere considerato sufficiente.

Non si capisce infatti quale sia la ratio sottesa a tale scelta. Da un lato si concede l'accesso ad un importante serbatoio informativo, superando così le ataviche difficoltà connesse all'identificazione del titolare effettivo, dall'altro se ne dichiara contestualmente la quasi inutilità.

C'è chi ha intravisto una via d'uscita dalla lettura congiunta dell'art. de quo con l'art. 11, relativo agli obblighi di adeguata verifica, il cui testo dispone che "oltre all'identificazione del titolare effettivo elencato in un registro a norma dell'art. 29 debbano comunque essere adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità". Anche su tale punto, tuttavia, sorge un'ulteriore perplessità. L'art. 11 richiede di ricorrere a "tutte le misure necessarie" per una corretta identificazione del cliente, senza a tal riguardo dare alcuna indicazione soprattutto considerato quanto detto sull' effettivo valore delle informazioni contenute nel registro.

Dal tenore della IV Direttiva è facilmente deducibile la piena presa di coscienza dell'importanza di un approccio transnazionale al fenomeno del distorto utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Viene infatti richiesto alla Commissione europea di realizzare una valutazione dei rischi esistenti nei diversi Paesi e di elaborare Raccomandazioni indirizzate agli stessi affinché colmino le lacune riscontrate nei propri sistemi.

Una maggiore attenzione viene altresì rivolta agli istituti di pagamento, caratterizzati da operatività su scala internazionale ed alle FIU, i cui poteri verranno rafforzati in qualità di veri centri nevralgici nella lotta al riciclaggio di capitali illeciti. Anche in questa direttiva, infatti, le parole chiave restano: trasparenza, controlli e cooperazione internazionale.

L'unico punto che non convince totalmente è la tutela della privacy dei soggetti registrati. Ancorché nello stesso comunicato stampa (con il quale il Parlamento europeo annuncia l'approvazione della Direttiva) venga assicurato l'inserimento di una serie di disposizioni volte alla tutela dei dati personali, le norme autorizzano, a chiare lettere, l'accesso ad una platea di soggetti piuttosto vasta purché se ne dimostri "legittimo interesse". La portata effettiva di questo "legittimo interesse" ci si augura venga meglio chiarita.

## GIURISPRUDENZA ANNOTATA

di **Ciro Santoriello**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

**Confisca – Profitto che l’ente ha ricavato dalla condotta delittuosa senza esserne responsabile – Natura non sanzionatoria della confisca – Definizione del profitto – Vantaggio economico netto ricavato dall’ente (d.lgs. n. 231/01, artt. 6, comma 5, 15, comma 4)**

**Confisca – Comminatoria della confisca nei confronti dell’ente dichiarato responsabile dell’illecito - Definizione del profitto – Richiamo a criteri aziendalistici per la definizione dell’utile netto derivante dalla condotta delittuosa – Esclusione – Distinzione fra “reati contratto” e “reati in contratto” – Profitto ricavato dall’ente in caso di reati in contratto – Esclusione, dal profitto ricavato dall’ente, dell’utilità conseguita dal danneggiato (d.lgs. n. 231/01, art. 19)**

**Confisca – Comminatoria della confisca nei confronti dell’ente dichiarato responsabile dell’illecito - Profitto ricavato dall’ente in caso di reati in contratto – Individuazione dell’utilità conseguita dal danneggiato il cui valore va scomputato dal profitto confiscabile – Riferimento ai soli costi concreti, effettivi e necessari sostenuti per l’ ‘esecuzione della prestazione negoziale (d.lgs. n. 231/01, art. 19)**

**Confisca – Comminatoria della confisca nei confronti dell’ente dichiarato responsabile dell’illecito – Definizione del profitto ricavato dall’ente in caso di reati in contratto – Riferimento ai soli vantaggi aventi derivazione causale con l’illecito – Confisca del valore di crediti – Esclusione (d.lgs. n. 231/01, art. 19)**

*In caso di confisca del profitto del reato disposta in assenza di una dichiarazione di responsabilità della persona giuridica – come, ad esempio, quando il profitto sia stato ricavato dall’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta dal commissario giudiziale – il valore del profitto da sottoporre ad ablazione, non avendo in tal caso la confisca natura sanzionatoria ma*



*essendo invece diretta a reintegrare l'equilibrio economico violato dalla condotta delittuosa di cui comunque l'ente non deve rispondere, deve corrispondere al puro vantaggio economico pervenuto in capo all'ente in conseguenza dei fatti criminosi (1).*

*In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone. In particolare, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca in caso di "reati in contratto", non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico - quali ad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto" -, ma, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato (2).*

*Per la determinazione del valore delle utilità conseguite dal danneggiato in caso di esecuzione di un contratto sinallagmatico – la cui stipula sia stata determinata, nell'an o nella definizione del contenuto delle relative prestazioni negoziali da una altrui condotta delittuosa – il cui importo non può essere sottoposto a confisca, non si deve tener conto di un margine di guadagno in capo all'ente responsabile dell'illecito e quindi non si può far riferimento al prezzo indicato nel contratto né al valore di mercato della prestazioni ivi prevista, ma vanno riconosciuti alla persona giuridica i soli costi effettivi e concreti sostenuti per dare esecuzione all'obbligazione contrattuale (3)*

*In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 in caso di reato in contratto andrà individuato in tutti i vantaggi di natura economico patrimoniale che costituiscano diretta derivazione causale dell'illecito, dovendosi escludere la confisca di crediti o utilità meramente prospettiche (4).*



CASSAZIONE PENALE – SEZIONE SESTA – 22 DICEMBRE 2014 (C.C. 5 NOVEMBRE 2014), N. 53430 – MILO, PRESIDENTE – BASSI, ESTENSORE – ANIELLO, P.M. (DIFF.)

(1, 2, 3, 4) 1. La decisione in commento ribadisce – con alcune opportune puntualizzazioni - i principi fissati dalle Sezioni Unite con riferimento all'individuazione del profitto da sottoporre a confisca, quando il delitto abbia sia stato commesso nell'ambito di un'attività d'impresa, assolutamente lecita, nell'ambito della quale si sia insinuata una condotta integrante il reato – si pensi ai corruzione o truffa finalizzati all'aggiudicazione di un appalto o ad ottenere la liquidazione da parte della Pubblica Amministrazione di un corrispettivo più elevato di quello dovuto.

2. La decisione cui si fa riferimento è Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa. Per approfondimenti PISTORELLI, Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, in questa Rivista, 4-2008, 123; ROSSETTI, Commento a Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti s.a. ed altri, in Resp. Amm. Soc. Enti, 2008, 1287; EPIDENDIO, a Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti s.a. ed altri, in Dir. Pen. Proc., 2008, 1267; MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci ed ombre, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2008, 1738; LOTTINI, Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, in Soc., 2009, 351.

Fra i lavori presenti in Riv. Resp. Soc. Enti, cfr. BASSI, La determinazione del profitto confiscabile ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 231/2001: commento alla sentenza della Corte di Cassazione dell'11 novembre 2011, n. 3311, 3-2012, 169; MONTESANO, La definizione del profitto ai fini della confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001, 2-2008, 171; PISTORELLI, Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, 4-2008, 123; SANTORIELLO, Giurisprudenza commentata: la nozione di profitto del reato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ed i suoi riflessi in tema di confisca, 2-2008, 129; ID., La nozione di profitto confiscabile e la sorte dei beni immateriali, 4/2009, 131; STICCHI, Strumenti di contrasto alla criminalità d'impresa e nozione di profitto confiscabile. Le indicazioni delle Sezioni Unite nel caso Impregilo, 4-2008, 101.

3. Il profilo di interesse presente nella decisione è rappresentato dalla circostanza che la decisione delle Sezioni Unite sopra indicata, pur precisando che nella definizione del profitto nei cosiddetti reati in contratto non può rientrare – ovvero non può essere oggetto di confisca – il beneficio che comunque il danneggiato ha ricevuto corrispondentemente all'esecuzione della prestazione contrattuale, aveva comunque lasciato senza risposta il quesito con cui determinare il valore dell'utilitas ottenuta dalla controparte negoziale. In sostanza, dovendosi escludere – come affermato dalla Cassazione – che, nei cosiddetti reati in contratto, l'utile da sottoporre a confisca andasse determinato facendo riferimento a criteri aziendalistici, non era chiaro in quale modo potesse determinarsi questo valore, ed in particolare se comunque all'ente responsabile dell'illecito potesse riconoscersi – e quindi non confiscare – un qualche compenso in ragione della prestazione contrattuale comunque effettuata.

Secondo la decisione in epigrafe, nessun utile può essere riconosciuto in capo alla società che ha commesso un reato, anche se poi la stessa ha svolto qualche prestazione a favore della controparte; in relazione a tali adempimenti contrattuali l'ente responsabile dell'illecito ha diritto solo a vedersi scomputato, dal valore sottoposto ad ablazione, i costi effettivi e necessari sopportati per l'esecuzione dell'adempimento.

—

**Reati tributari – Commissione dell'illecito fiscale da parte di un amministratore di una società – Successivo riciclaggio del profitto da parte di terzi – Sottrazione, a seguito dell'attività di riciclaggio, di tale profitto dalla disponibilità della società – Confisca del profitto dell'illecito tributario poi oggetto dell'attività di riciclaggio – Posizione della persona giuridica – Terzo estraneo all'attività di riciclaggio – Esclusione – Restituzione del profitto confiscato alla persona giuridica – Esclusione (Codice penale, artt. 648-bis, 648-ter, 648-quater; D.lg. n. 231 del 2001, artt. 6, comma 5, 15, comma 4)**

*Non può essere considerata persona estranea al reato e quindi non vanta alcun diritto alla restituzione dei beni, la società nel cui interesse siano stati commessi illeciti tributari, del cui profitto, a seguito di attività di riciclaggio, altri soggetti si siano impossessati (1).*

CASSAZIONE PENALE – SEZIONE PRIMA – 16 DICEMBRE 2014 (C.C. 15 LUGLIO 2014), N. 52179 – VECCHIO, PRESIDENTE – SANDRINI, ESTENSORE – SPINACI, P.M. (CONF.): PLURIFINANCE S.R.L

(1) 1. La Cassazione individua un'altra eccezione alla regola dettata dalla sentenza delle Sezioni Unite 30 gennaio 2014, Gubert (in questa Fisco, 2014, 13, 1249, con commento di SANTORIELLO, Confiscabilità "limitata" dei beni della società per i reati commessi dall'amministratore,) con riferimento alla confisca di beni o denaro di una persona giuridica il cui rappresentante legale o il cui amministratore si sia reso responsabile di illeciti tributari a vantaggio della medesima società.

2. La pronuncia della Cassazione era diretta a dirimere il contrasto attinente la possibilità di applicare – a seguito della previsione di cui all'art. 1, comma 143, lg. n. 244 del 2007 - l'art. 322-ter c.p. e l'istituto della confisca di valore a tutte le fattispecie incriminate contemplate dal d.lgs. n. 74 del 2000, con l'unica eccezione del delitto di cui all'art. 10, posto che la confisca di valore può aggredire solo beni di cui il responsabile dell'illecito ha la disponibilità e quindi era dubbio se si potesse far ricorso a tale istituto allorché si sia in presenza di uno sdoppiamento tra l'autore del fatto – ovvero l'amministratore della persona giuridica - ed il soggetto nel cui patrimonio viene a maturare il profitto conseguito a mezzo del reato – ovvero la società che ha evaso l'imposta (in senso positivo, in dottrina SALCUNI, I reati tributari. Parte generale, in MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell'impresa, Padova, 2010, 493; MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, in GROSSO – PADOVANI - PAGLIARO (a cura di), Trattato di diritto penale, Milano, 2010, 207; PERINI, voce Reati tributari, in Dig. disc. pen., IV Agg., Torino 2008, 943; ID., Brevi considerazioni in merito alla responsabilità degli enti conseguente alla commissione di illeciti fiscali, in Resp. Amm. Soc. Enti, 2006, 2, 79; DI SABATO – QUINTAVALLE CECERE, Sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per reati tributari commessi a suo vantaggio, in questa Rivista, 2012, 3276; VANNINI, Il coinvolgimento dell'ente nell'illecito penale tributario in assenza del reato presupposto, in Riv. Giur. Trib., 2011, 944, ed in giurisprudenza Cass., sez. IV, 4 ottobre 2011, Tonelli, in Arch. Pen., 2012, 693; Cass., sez. III, 7 giugno 2011, Soc. Coop P.R.. Burlando S.r.l., in Giur. It., 2012, 669; Cass., sez. III, 1 dicembre 2010, Cavana, in Cass. Pen., 2011, 3529; Trib. Foggia, 27 dicembre 2010, G.i.p. Protano in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it). In senso contrario, MAZZA, Il caso Unicredit al vaglio della Cassazione: il patrimonio dell'ente non è confiscabile per equivalente in caso di reati tributari

commessi dagli amministratori a vantaggio della società, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it); ID., La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità dell'ente (in margine al caso Unicredit), *ivi*; DELLA RAGIONE, Sul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse, *ivi*; ID., La Suprema Corte ammette il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse dal legale rappresentante, *ivi*, ed in giurisprudenza Cass., sez. III, 20 settembre 2012, Salvatori, in *Mass. Uff.*, n. 257353; Cass., sez. III, 10 luglio settembre 2013, Stigelbauer, in *Mass. Uff.*, n. 257129).

2. Alla questione la Cassazione diede una risposta articolata.

Secondo le Sezioni Unite, infatti, andrebbe fatta una differenziazione fra la sequestro diretto del profitto di reato ed il sequestro per equivalente e solo la seconda tipologia di provvedimento cautelare non potrebbe essere assunto nei confronti di una persona giuridica quando il reato tributario sia stato realizzato dal suo amministratore o legale rappresentante e ciò in quanto in caso di sequestro in forma specifica la società non viene privata di beni equivalenti al profitto da lei ottenuto a seguito della commissione del reato ma la confisca colpisce proprio il medesimo profitto conseguente alla realizzazione dell'illecito, con la conseguenza che in tali ipotesi privando l'ente del profitto che esso ha ottenuto si rimedia ad una sorta di "guadagno ingiusto", ovvero – come affermano la decisione Gubert – la confisca del denaro serve a ricostruire l'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad "obiettivo" vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante (sulla pronuncia delle Sezioni Unite, cfr. CORSO, Reato non presupposto di responsabilità amministrativa e limiti del sequestro/confisca nei confronti dell'ente, in *Giur. It.*, 2014, 990; SOANA, Le Sezioni Unite pongono limiti alla confisca nei confronti delle persone giuridiche per i reati tributari, in *Riv. Giur. Trib.*, 2014, 388; CARDONE – PONTIERI, Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della società per delitti tributari commessi dal legale rappresentante, in *Riv. Dir. Trib.*, 2014, 3, 53).

3. Il punto critico della sentenza era però rappresentato dal fatto che secondo la cassazione, laddove il profitto del reato consista in somme di denaro o in altri beni fungibili il sequestro preventivo assumerebbe sempre la natura – non di confisca per equivalente, ma – di confisca diretta e quindi

lo stesso sarebbe senz'altro adottabile anche nei confronti di una società in relazione ad illeciti tributari commessi dalla persona fisica che l'amministra e la dirige.

Questa affermazione di fatto fa venir meno ogni difficoltà di disporre un sequestro preventivo nel caso in cui, come detto, l'illecito tributario sia stato commesso da una persona fisica per conto e nell'interesse di una società. Infatti, una volta affermato che 1) laddove il profitto del reato è rappresentato da una somma di denaro la confisca sarà sempre quella diretta e che – come espressamente si legge in altre decisioni (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, 7 maggio 2014, n. 37191, Quadri) - 2) in caso di sequestro di somme di denaro corrispondenti al prezzo dell'illecito fiscale il provvedimento cautelare non assume forma di sequestro per equivalente ma di sequestro in forma specifica in quanto “nel caso in cui il profitto del reato sia rappresentato da denaro la confisca di somme rinvenute nella disponibilità del soggetto che lo ha percepito avviene, alla luce della fungibilità del denaro, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente” (analogamente a quanto poteva leggersi nella sentenza delle Sezioni Unite, in cui si afferma l'adozione del sequestro di una somma di denaro non richiede la “verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare”), ne consegue che sarà sempre possibile il sequestro degli illeciti tributari commessi dall'amministratore di una società a vantaggio di questa.

Infatti, il profitto ricavabile dagli illeciti fiscali è sempre rappresentato da una somma di denaro (specie se si afferma che tale profitto non deve essere rinvenuto in un incremento patrimoniale, potendo consistere anche nel risparmio di spesa derivante in capo alla società dal mancato pagamento dell'imposta) e quindi, nell'ipotesi al nostro esame, sarebbe sempre possibile procedere contro il patrimonio della persona giuridica per illeciti tributari commessi da un suo rappresentante nell'interesse della società.

4. A tali considerazioni vanno aggiunte le riflessioni che sviluppa la sentenza in commento.

Nel caso di specie, gli amministratori di un gruppo di società avevano dapprima frodato l'Erario, consentendo alle persone giuridiche da loro gestite e rappresentate di ottenere un illegittimo risparmio fiscale e successivamente terzi soggetti, sulle somme di denaro rappresentanti il

profitto di tali illeciti tributari, avevano assunto le condotte descritte negli artt. 648-bis e 648-ter c.p. finendo per impossessarsi di tali somme, sottraendole così alla stessa disponibilità delle persone giuridiche.

A fronte del provvedimento di confisca di tali importi – o comunque dei beni acquistati con tali somme – le persone giuridiche coinvolte nella vicenda chiedevano la restituzione dell'importo, ai sensi dell'art. 648-quater, assumendo di essere state estranee alla condotta criminosa, la Cassazione replica in senso negativo, sostenendo che in presenza di un illecito fiscale commesso nel suo interesse ma una società può dirsi persona estranea al reato.

Di conseguenza, rispetto all'arresto della sentenza Gubert delle Sezioni Unite, ecco la novità. Quando l'amministratore di una società commetta un illecito tributario, la confisca per equivalente di tale profitto non può interessare il patrimonio della persona giuridica, anche se è in tale patrimonio che è di fatto maturato il profitto dell'illecito tributario; quando però di tale profitto l'amministratore se ne impossessi ed unitamente ad altri soggetti compia sullo stesso atti di riciclaggio, tale guadagno può, ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter c.p., essere oggetto di confisca e non va in alcun modo restituito alla persona giuridica, che non può essere considerata persona estranea né rispetto al reato tributario presupposto, né rispetto all'attività di riciclaggio.

## INFORMATICA FORENSE

di Giuseppe Dezzani e Paolo Dal Checco, Digital Forensics Bureau, Torino

### Truffe e ricatti on-line

Il fenomeno dei ricatti e delle truffe on-line ha avuto negli ultimi mesi un'espansione vertiginosa generando utili incredibili per la criminalità informatica. Di per sé questo dato non fa più notizia, ma recentemente si sono diffuse modalità estorsive che per l'estrema semplicità di azione stanno falciando le aziende Italiane (e non solo), provocando perdite economiche assolutamente prevenibili.

Con questo contributo vogliamo porre l'attenzione su una truffa perpetrata attraverso la violazione della posta elettronica, la cui diffusione è tale che l'FBI Americana ha pubblicato un avviso sul proprio sito WEB1. La truffa ha preso il nome di "Man-in-the-E-Mail" traendo spunto dall'intrusione nelle casella di posta elettronica. Le aziende vittime della truffa vengono selezionate accuratamente, il criterio principale è quello di essere interessate ad attività di import / export o rapporti economici verso paesi orientali. Selezionata l'azienda vittima, l'organizzazione criminale viola le caselle email e inizia a monitorare tutto il traffico entrante e uscente, tutti i rapporti con le società con cui si intrattengono rapporti di lavoro, in modo assolutamente silente, spesso per periodi di tempo anche di settimane. L'azione di monitoraggio serve a studiare i particolari della propria vittima, a impossessarsi di documentazione, a scegliere il momento giusto per agire!

Trovata la vittima giusta, nel momento in cui si sta per finalizzare l'affare di importazione o di esportazione di materiali, l'organizzazione criminale interviene inviando messaggi email dalla stessa casella della vittima, o da una appositamente creata con un nome praticamente identico (spesso viene solo cambiata una lettera, aggiunta una doppia consonante, etc.). Utilizzando documentazione originale della società vittima della truffa viene avvisata la società che deve emettere il bonifico di pagamento della merce che sono intervenuti problemi con la solita banca indicata nei precedenti documenti e viene richiesto il pagamento su un nuovo codice IBAN. La

---

<sup>1</sup> <http://www.fbi.gov/seattle/press-releases/2013/man-in-the-e-mail-fraud-could-victimize-area-businesses>



richiesta viene prodotta impiegando elaborazioni della documentazione precedentemente acquisita, moduli d'ordine, modelli di fatture, firme digitalizzate, etc. Il tutto prende un aspetto di assoluta credibilità che permette al truffatore di ottenere il pagamento sul conto corrente appositamente attivato per ricevere il denaro. Ovviamente quando la società che attende il pagamento, trattandosi di transazioni internazionali, si accorge che vi è un ritardo, segnala il tutto, ma spesso è troppo tardi per bloccare la transazione ed il denaro è definitivamente sparito.

In questi mesi abbiamo assistito a transazioni che, in singoli eventi, hanno raggiunto cifre di centinaia di migliaia di Euro. Situazione che alla fine vede vittime sia il fornitore, sia il cliente: chi ha pagato non riceve il materiale ordinato in quanto il fornitore non riceve i fondi. Il venditore si trova a non ricevere il denaro e non spedisce il materiale, ma se è stato appositamente prodotto per lo specifico cliente, trova difficile ricollocazione sul mercato. Da indagini informatiche è emerso che gli accessi alle caselle di posta elettronica sono raramente monitorati, e di conseguenza anche quelli fraudolenti.

Soprattutto, consigliamo alle società di scrivere una comunicazione a tutti i clienti e fornitori in cui avvisa che eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno inviate con posta tradizionale e confermate, ad esempio, con un FAX. Nel caso venissero ricevute richieste di cambio IBAN, tali comunicazioni dovranno essere ritenute fraudolente e dovranno essere confermate anche con un contatto telefonico.

Ma non solo, è accaduto che le truffe siano state perpetrate anche da soggetti interni alle aziende che, compreso il modo di operare delle organizzazioni criminali, hanno messo in piedi la stessa modalità di distrazione dei bonifici. Nulla può escludere che anche un'azienda che intenda generare fondi neri si organizzi per simulare una truffa di questo tipo, distraendo una serie di bonifici su conti correnti appositamente generati, approfittando del fatto che gli organi inquirenti sanno che poco è possibile fare a livello d'indagine e quindi facilmente archiviano una querela riportante questo tipo di fatti.

## NORME E ATTI

di **Andrea Ferrero**, Redazione Rivista 231

### Linee di indirizzo SGS-L-GATEF

Il 24 gennaio 2012 INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e FEDERUTILITY (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche), stipularono un accordo quadro, finalizzato alla realizzazione di "Linee d'indirizzo sui Sistemi di Gestione della Sicurezza". L'accordo aveva come obiettivo l'elaborazione di Linee di Indirizzo per l'implementazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nelle aziende dei servizi pubblici che operano nei settori energia elettrica, gas, teleriscaldamento e acqua e servizi funerari (SGSL-GATEF).

Con Determinazione del Presidente dell'Inail n. 25 del 26 gennaio 2015, le Linee d'Indirizzo SGS-L-GATEF sono state approvate.<sup>2</sup>

Il risultato raggiunto rappresenta un'ulteriore testimonianza della validità di un sistema di relazioni e di positivi rapporti con l'INAIL, volto a identificare e condividere modelli da trasformare nell'applicazione di buone pratiche in tema di sicurezza e salute, per sostenere la cultura della sicurezza e prevenzione.

Tale risultato rappresenta inoltre una testimonianza dell'impegno di Federutility nello sviluppare la sensibilità delle aziende associate verso un approccio etico e responsabile all'attività di impresa.

Le imprese che applicheranno le Linee di Indirizzo SGS-L-GATEF potranno accedere alle agevolazioni connesse con la riduzione del premio assicurativo INAIL, ai sensi del D.M. 12/12/2000 e delle norme regolamentari connesse.

Si tratta di un documento di grande interesse per quanto riguarda la responsabilità da reato degli enti, in quanto si propone di dare attuazione all'art. 30, comma 5, DLgs. n. 81/2008.

---

<sup>2</sup> <http://www.rivista231.it/Legge231/?SezioneId=13&Anno=2015&Mese=1>

## PRIVACY

di **Patrizia Ghini, dottore commercialista e pubblicista in Milano**

### **Diffusione di dati personali tramite siti internet – Vincoli privacy**

I siti internet delle imprese sono oggetto di crescente attenzione da parte delle Autorità.

È sempre più frequente l'intervento, talvolta con applicazione di sanzioni, anche severe, da parte delle Authority (Autorità di vigilanza, Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, Banca d'Italia, Ivass, Garante per la protezione dei dati personali), nei confronti di titolari di siti web che siano risultati non conformi alla normativa vigente.

Ciò testimonia sia l'attenzione delle Autorità pubbliche alle attività svolte tramite internet sia l'ancora insufficiente compliance da parte di chi gestisce i siti.

Di conseguenza, risulta opportuna, in un'ottica di prevenzione dei rischi legali, reputazionali e sanzionatori, una verifica circa la regolarità del sito internet. In primis appare utile una verifica del rispetto delle normative in materia di proprietà intellettuale e di protezione dei dati personali. Attraverso i siti web, infatti, potrebbe esservi una diffusione di dati personali (tra cui le immagini, denominazioni, e segni distintivi di terze parti), che potrebbe essere condizionata da vincoli di vario tipo. Così come potrebbe esservi una raccolta di informazioni personali, sia attraverso moduli da compilare on-line sia attraverso strumenti tecnici, anch'essa regolamentata da specifiche disposizioni legali.

Da anni il Garante per la protezione dei dati personali dedica grande attenzione ai vari risvolti di internet in materia di trattamento di dati. Negli ultimi tempi, un'area di indagine ha riguardato i cd. "cookies". Considerata la particolare invasività che alcune tipologie di cookie possono avere nell'ambito della sfera privata dei navigatori del web, infatti, la normativa europea e italiana prevedono che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi. Il Garante per la privacy ha così emanato direttive vincolanti cui devono conformarsi entro il prossimo 15 giugno tutti i soggetti titolari di un sito web, inserendo sul sito adeguate Privacy policy o Informative.

I cookies vengono distinti in due categorie: a) i cookies tecnici; b) i cookies di profilazione. Con il Provvedimento dell'8 maggio 2014 (doc. web 3118884), "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e

l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", il Garante ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web che usa cookie per finalità di profilazione/marketing deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:

- 1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
- 2) che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", in caso di utilizzo di questo tipo di cookie (ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando);
- 3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove al navigatore sia possibile negare il consenso alla loro installazione (direttamente o, nel caso di cookies di "terze parti", anche collegandosi ai vari siti di tali soggetti);
- 4) l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie.

Un altro tema di cui si è occupata l'Autorità Garante per la privacy riguarda la diffusione, tramite il sito web, di dati di natura riservata. In taluni casi il titolare del sito è stato invitato a sospendere la pubblicazione on line.

Prima di mettere on-line sui propri siti informazioni, atti e documenti contenenti dati personali, gli enti pubblici e privati devono verificare se siano rispettati eventuali vincoli privacy. Può essere il caso, ad esempio, della pubblicazione sul sito web dell'ente del proprio modello organizzativo o il richiamo di quello di terze parti o di documenti e informazioni ad essi collegate.

## PROFILI INTERNAZIONALI

di Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri e Paola Porcelli, Avvocato, patrocinante in Cassazione, Foro di Benevento

### **La trasparenza e l'effettività degli assetti societari: profili di criticità e ruolo dell'Italia nei gruppi di lavoro internazionali. La nuova frontiera antiriciclaggio.**

Consistenti ed importanti si prospettano i risultati raggiunti da ultimo dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo per l'adozione della IV direttiva antiriciclaggio, il cui testo definitivo dovrebbe essere reso noto nei prossimi giorni.

Il Mef ha pubblicato sul sito istituzionale i contenuti principali dell'accordo in merito alla direttiva e al nuovo regolamento sui trasferimenti dei fondi, che introduce, nell'Ue, le più recenti raccomandazioni del GAFI. Così il Dipartimento del Tesoro: «al fine di accrescere la trasparenza in merito alla proprietà delle società e dei trust e di fornire alle autorità, strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il testo approvato (della IV direttiva antiriciclaggio ndr) introduce in tutti i paesi europei un registro centralizzato di informazioni riguardo alla proprietà effettiva. Il registro sarà accessibile alle autorità competenti, le Uif, gli enti obbligati e le persone capaci di dimostrare interesse legittimo nel settore.

Il valore della trasparenza degli assetti societari e dei beneficiari effettivi risulta di recente sempre più condiviso ed esaltato nelle convenzioni internazionali: la finalità perseguita è quella volta a contrastare l'interposizione reale tra titolare finale di beni e redditi ed il soggetto interposto (Cfr. OECD Beneficial Owner Discussion Drafts released on 29 April 2011 and 19 October 2012 e Articles 10, 11, and 12 of the OECD Model Dividends, Interest, and Royalties, respectively oltre che l'OECD Model's Commentary updated in 2014).

L'interposizione, di fatto, può risultare strumentale non soltanto al perseguimento di upgrade di natura fiscale, per beneficiare delle condizioni favorevoli che si applicano all'interposto per le più svariate ragioni; essa, invero, può tendere anche e soprattutto allo scopo illecito di filtrare, mascherare od occultare operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo internazionale.

La questione, di conseguenza, attiene al diritto penale dell'economia, ben al di là dei risvolti di carattere fiscale e costituisce la nuova frontiera di contrasto al riciclaggio di capitali illeciti, così come dimostrano tutti i documenti internazionali di maggiore rilievo, adottati di recente, in sede multilaterale.

L'Italia ha svolto un ruolo primario in suddetta materia, facendosi promotrice dell'adozione di convenzioni ed azioni concrete volte al superamento delle criticità investigative, mediante la condivisione delle buone prassi già sperimentate nel nostro Paese.

Da ultimo, i Paesi del G20, in occasione del vertice dei Leaders tenutosi a Brisbane, in Australia, il 15 e 16 novembre, 2014, hanno adottato un documento programmatico contenente principi destinati a migliorare la trasparenza della proprietà effettiva delle società e dei trust (high level principles on beneficial ownership transparency". L'Italia nel 2014 ha addirittura assunto la copresidenza del gruppo di lavoro anticorruzione del G20 (cd. ACWVG), che ha prodotto il documento approvato dai leaders. Ci si è soffermati, in particolare, sulla necessità di un registro centrale delle proprietà effettiva sia per le aziende che per i trust.

I paesi del G20 dovranno garantire che le autorità competenti (comprese le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, le autorità di vigilanza, le autorità fiscali e le unità di informazione finanziaria) abbiano accesso tempestivo ed adeguato ad informazioni accurate ed aggiornate sulla proprietà effettiva delle persone giuridiche.

E' evidente l'interconnessione delle iniziative UE e G20: i principi adottati completano le precedenti raccomandazioni del GAFI concernenti proprio le misure che riguardano la trasparenza e la proprietà effettiva delle persone giuridiche (raccomandazione 24) e accordi giuridici (Raccomandazioni 25) volte a prevenire l'abuso di persone giuridiche.

Da ultimo, il Gafi ha anche adottato una guida alla trasparenza della effettiva proprietà, volta ad orientare i Paesi ad elaborare ed attuare misure che scoraggino ed impediscano l'uso improprio di veicoli aziendali, come società, fondazioni ed altri tipi di persone giuridiche (Guidance on transparency and beneficial ownership del FATF - cfr. FATF.GAFI.ORG).

Attraverso dette norme, si tende a limitare efficacemente, sul piano transnazionale il fenomeno del riciclaggio che, secondo i dati del Global financial integrity, ogni anno raggiungerebbe addirittura una percentuale fra il 2 e il 5% del Pil mondiale.

## SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI

di Carlo Manacorda, Docente di Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università degli Studi di Torino

### **Decreto 231, rating di legalità e azione pubblica: interazioni**

Ci sono interazioni tra decreto 231, rating di legalità e azione pubblica ? La risposta è positiva. I tre fatti si combinano e s'intrecciano nei procedimenti per l'affermazione della legalità, la lotta contro la corruzione e il corretto andamento dei mercati. Vediamo.

La presenza dell'azione pubblica è prevista fin dall'introduzione dello stesso rating di legalità. L'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, e modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29/2012, convertito nella legge 62/2012, stabilisce la rilevanza del rating, tra l'altro, in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 14 novembre 2012 (G.U. n. 294 del 18.12.2012) – che approva il Regolamento per l'attuazione delle suddette disposizioni istitutive del rating di legalità, precisando che è attribuibile a imprese (individuali o collettive) con sede operativa nel territorio nazionale, che abbiano un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio precedente alla richiesta di rating e che, alla data di richiesta del rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni – crea il collegamento tra questo istituto e il decreto 231. Stabilisce infatti che l'impresa che intende ottenere il rating di legalità deve presentare domanda all'AGCM dichiarando, tra l'altro, che “nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (art. 2, co. 2, lett. c). Inoltre, l'impresa acquisisce un incremento del punteggio per l'attribuzione del rating se ha adottato una funzione o una struttura che controlli la corretta applicazione delle norme applicabili all'impresa “o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (art. 3, co. 2, lett. c). Le medesime regole sono confermate nel Provvedimento dell'AGCM del 4 dicembre 2014 (G.U. n. 290 del 15.12.2014) di modifica del “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”. Per l'impresa dunque che aspira ad acquisire il rating di legalità – soggetto che il Provvedimento appena richiamato individua non soltanto nella singola



impresa con fatturato minimo di due milioni, ma anche nel gruppo di imprese cui essa appartiene e che abbia conseguito tale fatturato – l'applicazione della disciplina del decreto 231 diventa una condizione quasi imprescindibile stanti i numerosi riferimenti per l'attribuzione dello stesso rating.

Per inciso si può osservare che, come tutte le novità, anche il rating di legalità – voluto “al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali” (art. 5-ter D.L. n. 1/2012) – ha avuto difficoltà iniziali per affermarsi. Fu forse ritenuto una defaticante procedura burocratica, priva di ricadute concrete sufficientemente ampie da giustificare l'attivazione. Ora però si assiste ad una sua robusta rivitalizzazione in conseguenza di alcuni fatti che lo chiamano fortemente in causa.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2014, n. 57: “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario” (G.U. n. 81 del 07.04.2014) definisce le modalità in base alle quali le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità. Applicazione di sistemi di premialità alle imprese che lo posseggono con: preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo, riserva di quote delle risorse finanziarie. Analogamente, il decreto stabilisce le regole da applicare da parte delle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese in possesso del rating di legalità (riduzione dei tempi e dei costi per la concessione). Più credito, dunque, per l'impresa che ha acquisito il rating tanto da parte della mano pubblica quanto da quella privata, fatto non irrilevante in questo periodo di difficoltà di avere finanziamenti.

Dopo gli scandali emersi nei grandi appalti pubblici (Expo 2015 Milano, Mose), con infiltrazioni anche da parte della criminalità organizzata, si sta affermando, con sempre maggiore forza, l'ipotesi di richiedere il rating di legalità anche per la partecipazione agli appalti pubblici. Autorevole sostenitore di questa linea è il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). A questo fine, ha avanzato la proposta di attribuire, nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un punteggio più alto alle imprese in possesso del rating di legalità (“inserire nella gare pubbliche meccanismi reputazionali”). La proposta potrebbe entrare a regime con la

riscrittura (già in corso) del Codice dei contratti pubblici, ora oggetto del decreto legislativo 163 del 2006.

Nell'attesa di eventuali, nuovi quadri ordinamentali nella materia, ulteriore impulso all'acquisizione, da parte delle imprese, del rating di legalità dovrebbe anche venire dal "Protocollo di intesa tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione" dell'11 dicembre 2014. Si stabiliscono forme di cooperazione tra le due Autorità "allo scopo di vigilare in modo efficace nel settore degli appalti pubblici ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di collusione tra imprese, nonché allo scopo di promuovere una sempre maggiore diffusione e applicazione dei principi di legalità ed etici nei comportamenti aziendali". Come ha affermato il Presidente dell'ANAC, il rating di legalità diventa una sorta di "bollino blu" che certamente agevola le imprese che ne sono in possesso nei finanziamenti pubblici e privati. Ma potrebbe anche tornare utile, magari sulla base di una norma transitoria, per la partecipazione agli appalti pubblici ancor prima dell'emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Rating di legalità nella concessione di finanziamenti da parte delle amministrazioni pubbliche – e, probabilmente, per la partecipazione ai loro appalti –, e riferimenti alla disciplina del decreto 231 per l'ottenimento del rating fanno emergere le influenze reciprocamente scambiate tra decreto 231, rating di legalità e azione pubblica